



## ACCORDO QUADRO

Il Ministro dell'Interno ed i sottoindicati rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, entrambi di seguito indicati come Parti,

### CONCORDANDO SULLA OPPORTUNITA'

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le





personale comunque impiegato nel settore che degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

- che tali Accordi vengano poi aperti all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forme concordate;

#### DATO ATTO

- che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit* ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

- che tra il Ministero dell'Interno e talune delle organizzazioni firmatarie del presente Accordo già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol, nonché a condotte





pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle iniziative delle imprese del trattenimento notturno;

sottoscrivono il seguente

## ACCORDO QUADRO

**Le Parti del presente Accordo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità in premessa, a promuovere l'elaborazione, a livello territoriale, di specifici Protocolli d'intesa, sottoscritti tra le Prefetture-U.t.G. ed i rappresentanti locali delle stesse Associazioni stipulanti, che individuino buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi;**

tali Protocolli saranno aperti all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

Tali Protocolli, calibrati in funzione delle specifiche problematiche ed esigenze locali, dovranno comunque prevedere:



- a. l'impegno dei gestori e degli operatori del settore a collaborare con le Forze dell'ordine nei casi e secondo le modalità concordate localmente e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite modalità, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;
- b. una regolamentazione dell'accesso e della permanenza all'interno dei locali, che li precluda a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti *sub* A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;
- c. l'affidamento dei controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la locale Questura tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
- d. l'impegno a valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;



- e. l'impegno a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al relativo Protocollo d'intesa territoriale;
- f. l'impegno che almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali gestiti da associati che abbiano aderito al relativo Protocollo d'intesa territoriale, possa frequentare con profitto, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, presso la Croce Rossa Italiana o altro organismo similare, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;
- g. incontri periodici tra le parti sottoscrittrici dei Protocolli d'intesa territoriali per la verifica della loro efficacia e per l'eventuale adozione di misure correttive e/o integrative;
- h. il termine di durata di validità dei Protocolli territoriali, di regola triennale;

**Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Accordo si impegnano, particolarmente, a:**

- sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa i gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;





- collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;

- favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani ;

**L'Amministrazione dell'Interno si impegna, particolarmente,** nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno ai Protocolli territoriali e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

- mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;

- ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla



regolamentazione indicata al precedente punto b., dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;

- impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;

- anche su segnalazione delle aziende autorizzate, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;

**Le parti del presente Accordo, congiuntamente si impegnano a :**

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;





MINISTERO  
DELL'INTERNO



- verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo e la sua applicazione a livello territoriale, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Roma, addì 21 giugno 2016

Il MINISTRO dell'INTERNO  
Angelino ALFANO

Il Presidente di SILB FIPE  
Maurizio PASCA

Il Presidente di ASSOINTRATTENIMENTO  
Luciano ZANCHI

Il Presidente di FIEPET CONFESERCENTI  
Esmeralda GIAMPAOLI

Il Presidente di FEDERSICUREZZA  
Luigi GABRIELE

Il Presidente di ASSIV  
Matteo BALESTRERO



Il Resp. Settore Vigilanza Privata di LEGACOOP  
Daniele CONTI

Il Consigliere di Presidenza di  
FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE  
Piero INGLESE

Il Direttore nazionale di ASSICUREZZA-CONFESERCENTI  
Pasquale BUSA'





Il Segretario Generale di ANIVP  
Marco STRATTA

Il Segretario Generale di FEDERPOL  
Roberto GOBBI

Il Presidente di AISSITALIA  
Franco CECCONI

Il Commissario Regione Toscana ITALDETECTIVES  
Nicola RUTIGLIANO

Il Presidente di CONIPI  
Leonardo LAGRAVINESE



**AVVISO ALLA CLIENTELA**

**(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)**

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

**A. ALL'ENTRATA**

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope / stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

**B. ALL'INTERNO**

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;



- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

### **C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO**

#### Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

La Direzione del locale